

Al Procuratore della Repubblica in Trieste
dott. Carlo Mastelloni
tramite DIGOS - Trieste

002740

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trieste UFFICIO RICEZIONE ATTI
17 MAG. 2014
PERVENUTO
FIRMA _____

ESPOSTO – DENUNCIA URGENTE
presentato dal Presidente in carica del Movimento Trieste Libera
e dal direttore del periodico d'inchiesta La Voce di Trieste

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale Ordinario di Trieste
DIRITTI RISCOSSI € 368
Trieste, 17 MAG. 2014

Premesso

che nel Territorio Libero di Trieste sotto amministrazione civile provvisoria del Governo italiano su mandato fiduciario internazionale conferitogli con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 in esecuzione del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, artt. 21 ed altri, ed Allegati, si applicano tuttora per decreto n. 109 del 3 marzo 1955 del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano;

che il Governo amministratore provvisorio italiano ha come tale anche il dovere di tutelare dalla commissione di reati la popolazione triestina amministrata ed i suoi beni materiali e giuridici;

che tale tutela è garantita al momento soltanto dalle autorità italiane insediate sul territorio, non essendovene altre a ciò disponibili ed anche a prescindere, sotto tale profilo funzionale, dal titolo non statuale della giurisdizione;

che la situazione qui denunciata ai fini di giustizia danneggia e mette in pericolo gravemente il maggiore movimento politico di Trieste;

che si tratta del movimento politico che chiede la piena realizzazione dei diritti del Territorio Libero di Trieste e la corretta gestione del mandato di amministrazione fiduciaria affidato al Governo italiano;

che in tale mandato affidato al Governo italiano rientra anche il dovere primario di tutelare senza discriminazioni i diritti civili e politici individuali e collettivi dei cittadini amministrati, a prescindere dalle loro opinioni;

che nel presente atto si denuncia lesione di tali diritti non sotto il profilo politico o civilistico, ma anzitutto penale, poiché le attività lesive denunciate consistono nella commissione una serie coordinata e conseguente di reati in forma associativa sia contro singoli che contro una pluralità di persone,

si formula

la presente denuncia penale nelle ipotesi di reato di cui agli artt. c.p. 416 (**associazione per delinquere**), 640 (**truffa**), 661 (**abuso della credulità popolare**), 595 (**diffamazione**), 612 (**minaccia**) compiuti o tentati anche tramite od al fine di compimento dei reati di cui agli artt. c.p. 392 secondo comma (**alterazione, modifica, cancellazione di materiali informatici**);

491-bis (falsità in documenti informatici), 615-ter (accesso abusivo a un sistema informatico o); 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici); 616, quarto comma (violazione di corrispondenza informatica); 617-quater. (intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche); 617- sexies (falsificazione e soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche); art. 621 c.p. (abuso di dati informatici segreti); 635 - bis c.p. (danneggiamento di dati informatici altrui); 640 – ter (frode informatica).

FATTI

1. Informazioni preliminari e connesse

1.1. Il Movimento Trieste Libera è il maggiore movimento politico triestino, e chiede la completa e corretta attuazione dei diritti del Territorio Libero di Trieste stabiliti e normati dal Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 (articolo 21 ed altri, ed Allegati) pienamente eseguito e ratificato nell'ordinamento italiano (DLCPS n. 1430/1947, L. 811/1947, L. 3054/1952) nonché del mandato di amministrazione civile provvisoria conferito al Governo italiano quale mandato fiduciario speciale con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.

Il Movimento Trieste Libera è attualmente presieduto da Roberto Giurastante, noto da decenni per le sue indagini sul malaffare ambientale, politico, economico ed istituzionale a Trieste, pubblicate dal 2010 anche nel libro “Tracce di legalità”.

L'elezione del Presidente e degli altri Organi sociali attualmente in carica è avvenuta con regolare assemblea annuale ordinaria il 18 gennaio 2014, e tali cariche hanno scadenza annuale.

I rapporti interni ed esterni del Movimento sono regolati dall'apposito Statuto approvato in quella stessa assemblea ed allegato in copia al presente esposto-denuncia, e per il resto dalla legge.

1.2. “La Voce di Trieste” è il solo organo giornalistico d'inchiesta a stampa ed in rete della città, svolge e pubblica indagini e denunce sul malaffare locale ed è diretto dal giornalista investigativo Paolo G. Parovel, attivo da molti anni ed ora anche direttore del quotidiano in progetto “Il Corriere di Trieste”, nonché di “Trieste Libera news, periodico ufficiale del Movimento Trieste Libera, del quale egli è inoltre socio.

1.3. Sia il Movimento Trieste Libera che La Voce di Trieste si oppongono attivamente ed efficacemente con inchieste e denunce al noto tentativo di imporre alla città una colossale speculazione edilizia ed immobiliare illecita nel Porto Franco Nord di Trieste sostenuta da una consociazione trasversale di politici locali e posta sotto rilevanti interrogativi antimafia che non hanno avuto ancora risposta né dai politici coinvolti, né dalle istituzioni.

1.4. Per le loro attività sia il Movimento Trieste Libera, sia personalmente Roberto Giurastante e Paolo G. Parovel, sono ovviamente oggetto da anni anche di azioni di contrasto di varia gravità, attribuibili ad ambienti malaffaristici e/o istituzionali devianti da essi contrastati o disturbati.

Tali attività di contrasto hanno mantenuto intensità proporzionate e facies relativamente ordinarie sino alla seconda metà di aprile 2014, quando sono emerse notizie riservate su possibili azioni di 'ndrangheta contro chi denuncia e blocca l'operazione speculativa edilizia e immobiliare sul Porto Franco Nord di Trieste promossa dalla suddetta consociazione trasversale di politici locali.

Secondo dette informazioni sarebbero a rischio, oltre alle iniziative dell'Autorità Portuale per il rilancio delle attività di porto franco nell'area, anche ed in particolare le persone di R.Giurastante e P.G. Parovel, che ne hanno anche fatta denuncia doverosa dal 18.04.2014, con successive integrazioni, alle autorità competenti, inclusa codesta stessa Procura, e parziale segnalazione cautelativa pubblica con articoli in rete.

Immediatamente dopo tali denunce e segnalazioni pubbliche si è scatenata a Trieste contro ambedue un'aggressione pubblica sproporzionata, coordinata e senza precedenti allo scopo di delegittimare sia l'allarme da essi così lanciato sulla pericolosità e concretezza della delineata "connection" speculativa fra politici e criminalità organizzata, sia l'intero loro operato annoso, d'inchiesta e denuncia su questi ed altri malaffari.

La campagna di delegittimazione è consistita e consiste nell'aizzare contro di essi l'opinione pubblica e singoli soggetti pericolosi con diffamazioni, offese ed istigazioni all'odio, violentissime e ripetute ad incremento esponenziale sia dall'esterno che da alcuni soggetti all'interno del Movimento, con l'obiettivo dichiarato di eliminare sia R.Giurastante che P.G. Parovel dalla scena politica e giornalistica locale.

L'analisi di queste operazioni vi lascia intuire una regia retrostante di tipo professionale, capace cioè di innescare ed alimentare su linee suggestive professionalmente predeterminate meccanismi di linciaggio mediatico e politico che hanno poi espansione e corso proprio prevedibili.

Vi è pertanto motivo di ritenere che le improvvise aggressioni delegittimatorie anomale esterne ed interne in esame possano avere radice e scopo comune in un medesimo tessuto locale ramificato di rapporti fra politici e criminalità organizzata.

L'aggressione iniziale, esterna ed interna al Movimento, è stata avviata e viene sviluppata principalmente in rete, con intensità e determinazione anomale attraverso diffamazioni gravi, minacce ed istigazioni a violenza, ripetute e continuate per settimane.

Tale campagna è stata e viene inoltre ripresa ed amplificata sui quotidiani locali già ostili "Il Piccolo" e "Primorski dnevnik", la cui linea editoriale appoggia notoriamente, d'intesa palese con i politici predetti, la contestata speculazione edilizia ed immobiliare sotto interrogativi di mafia.

Alcune delle espressioni più violentemente offensive e pericolose di detta campagna di delegittimazione sono state anch'esse già oggetto di denuncia a codesta stessa Procura in data 22.04.2014, e si procederà ad individuazione, analisi e denuncia di altre analoghe.

Il presente esposto-denuncia riguarda invece nelle ipotesi di reato di cui in epigrafe, azioni di particolare rilevanza penale commesse da soggetti responsabili dell'aggressione dall'interno del Movimento.

Si evidenzia inoltre che si tratta di reati la cui esecuzione, e la cui prosecuzione in assenza o ritardo di provvedimenti istituzionali doverosi, sta impedendo al Movimento lo svolgimento normale delle proprie iniziative politiche per le elezioni europee e comunali del 25 giugno (tra nove giorni), così favorendo altre parti politiche, e che tale mancata tutela viola anche gli obblighi internazionali di mandato del Governo italiano amministratore.

2. Sintesi dei fatti in ipotesi di reato

2.1. Dalla sera del 10 maggio 2014 quattro dei sei membri del c.d. “Collegio dei soci fondatori” del Movimento, agendo d'intesa e con l'appoggio di alcuni membri dimissionari del Consiglio Direttivo, di alcuni altri soci e non soci, nonché di numerosi soggetti esterni ostili al Movimento Movimento Trieste Libera (tutti qui di seguito definiti perciò anche “il gruppo agente”) hanno commesso seguenti reati informatici nei confronti del Movimento, degli altri circa 3000 soci e degli organi sociali in carica:

a) si sono impadroniti illecitamente, senza averne alcun diritto, del sito internet, della pagina facebook, delle mail (con violazione di corrispondenza), dell'elenco dei soci (con violazione degli archivi e della privacy) e del nome del Movimento in rete, senza rendere però evidente che sito e pagina facebook non sono più sotto il suo controllo, ma sotto il controllo di altre persone;

b) hanno bloccato e continuato ad impedire l'uso legittimo da parte del Movimento di tali suoi strumenti di identità, comunicazione ed archivio, annunciando pure per iscritto in rete che ormai può più essere “violato”;

c) hanno cancellato illecitamente dal sito e dalla pagina facebook del Movimento la comunicazione di convocazione dell'assemblea straordinaria legittima di bilancio, regolarmente convocata secondo Statuto dal Presidente in carica per il giorno 21 giugno;

d) al posto della comunicazione legittima illecitamente rimossa hanno pubblicato una convocazione illegittima d'assemblea per il giorno 31 maggio, priva di ordine del giorno, con forti limitazioni del diritto di parola ed indetta affermando di agire in nome del “Collegio dei soci fondatori”, i quali in realtà (come e per quanto qui più sotto precisato) non ne hanno titolo formalizzato, né il diritto statutario di convocarla in tal modo;

e) hanno giustificato contro Statuto tale convocazione illegittima affermando contro verità decadenza del Consiglio Direttivo da loro stessi causata con le dimissioni di 7 membri di esso appartenenti al gruppo agente;

f) hanno utilizzato l'elenco dei soci e le mail sottratti al Movimento per inviare in nome di esso ai singoli associati la convocazione di tale assemblea illegittima affermando falsamente ed ingannevolmente fosse legittimata, ed essa sola, dallo Statuto sociale:

g) il 13 maggio hanno aggiunto a detta convocazione illegale e senza titolo un ordine del giorno per l'assemblea illegittima, ove dichiarano illegalmente decadenza e rielezione di tutte le cariche sociali già elette a gennaio, a cominciare dal Presidente, contro il quale hanno pubblicato contestualmente un elenco di violente accuse non vere e pesantemente diffamatorie.

h) pubblicano contemporaneamente, ed a nome del Movimento, articoli che attaccano i dirigenti in carica del Movimento dichiarandoli decaduti e contestando come infondate e da psicopatici sia le inchieste e denunce del Movimento e della Voce di Trieste sulla connessione politici-mafie nella speculazione edilizia sul porto franco, sia le iniziative giudiziarie del Movimento per l'affermazione dei diritti del Territorio Libero.

Vi sono perciò ormai pochi dubbi che, così come l'azione aggressiva dall'esterno, anche questa contestuale aggressione distruttiva dall'interno abbia in realtà (ed al di là di interessi personali dei promotori) lo scopo principale di paralizzare, screditare e demolire o frazionare il forte Movimento Trieste Libera a beneficio delle denunciate operazioni speculative della suddetta consociazione trasversale di politici e di interessi collegati della criminalità organizzata. Non mancano inoltre tracce investigative attendibili anche in questa direzione.

2.2. La commissione e la continuazione dei suddetti reati sono state inoltre accompagnate dal gruppo agente, sul sito e sulla pagina Facebook sottratti al Movimento, e/o su altre pagine Facebook:

a) con un'intensa campagna di affermazioni false ed ingannevoli per far credere che dette azioni illecite avvenissero legittimamente a nome del Movimento, ad opera del "Collegio dei soci fondatori" e nel pieno e letterale rispetto dello Statuto;

b) con un incremento ulteriore della violenta campagna di disinformazione e diffamazione in rete contro il presidente Roberto Giurastante, affermando falsamente persino che fosse decaduto, e contro il giornalista e direttore delle testate, Paolo G. Parovel;

c) con minacce di venire ad occupare con la forza la sede del Movimento dopo l'assemblea o addirittura prima di essa, anche avvalendosi di un gruppo di ex addetti alla "sicurezza", espulsi o non iscritti, che opera agli ordini del gruppo agente ed è composto anche da soggetti violenti e da pregiudicati; tale azione costituirebbe anche grave turbativa dell'ordine pubblico.

2.2. L'intera operazione criminosa è stata dunque condotta dai corresponsabili non come un semplice "golpe" politico interno d'interesse appunto e meramente politico, ma per mezzo di una serie deliberata, conseguente e coordinata di reati penali gravi ed immediatamente procedibili, commessi in forma associativa organizzata (associazione per delinquere), con aspetti anche squadristici ed in violazione palese e deliberata dei diritti democratici e civili del Movimento e dei suoi associati.

2.3. I corresponsabili pubblici principali, in vario grado, di tali azioni criminose risultano essere i suddetti quattro (su sei) "soci fondatori", che hanno compiuto o guidato le azioni illecite pretendendo di legittimarle, e precisamente Stefano Ferluga, Adriano Ciacchi, Arlon Stok, Sandro Gombač, nonché i sette ex membri del Direttivo che l'hanno consentita ed appoggiata, e precisamente gli stessi Stefano Ferluga ed Adriano Ciacchi, nonché Vito Potenza, Andrej Rupel, Roberto Umek, Marco Pizzi, Claudio Beorchia.

Tali persone sono inoltre già state avvisati individualmente e pubblicamente più volte in rete per iscritto della natura criminosa e violenta di tali loro comportamenti, invitandoli a desisterne, ma essi vi hanno egualmente perseverato con determinazione ed intensità crescenti, senza, ad oggi, alcun cenno di ravvedimento né ripensamento. Appare dunque confermato che si tratti di comportamenti illeciti deliberati, e non frutto di mero errore od ignoranza della legge.

Alcuni dei predetti hanno interesse a tali comportamenti ed azioni illeciti anche per non dover rispondere di loro pregresse gestioni contabili (2013) in sede di assemblea di bilancio legittima di fronte agli attuali organi dirigenti legittimi ed in carica del Movimento. Tutti i corresponsabili manifestano inoltre interesse concreto ad impadronirsi, con detti mezzi illeciti e di concerto fra loro, del possesso e della gestione economica e politica del Movimento e dei suoi beni e benefici attuali e futuri.

La campagna disinformativa che i corresponsabili di tali comportamenti illeciti e fraudolenti hanno posto in atto per coprirli e giustificarli ha inoltre coinvolto ed ingannato numerose persone, associate al Movimento o ad esso esterne, che vi hanno incautamente prestato fede, ed ha leso gravemente l'immagine del Movimento stesso e dei suoi dirigenti ed esponenti legittimi.

2.4. I gravi reati informatici sopra elencati sono stati già denunciati il 12.05.2014 , con integrazione del 14.05.2014 alla Polizia Postale di Trieste con espressa richiesta urgente di oscuramento, sequestro e restituzione del sito internet e della pagina facebook rubati al Movimento.

Si deve tuttavia constatare che quanto richiesto non è stato ad oggi (16 maggio) ancora eseguito, e che tale ritardo sta di fatto consentendo la prosecuzione dei reati a danno della legalità, del Movimento, dei suoi associati e dei loro diritti e libertà civili e politici, ed a favore di coloro che stanno così continuando nei crimini denunciati.

DIRITTO

3. Poteri statutari effettivi del Collegio dei Soci Fondatori

I reati informatici ed altri sopra denunciati rientrano anche nel quadro delle attività fraudolente di rilievo penale poiché “Collegio dei soci fondatori”, nel nome del quale i predetti ed altri corresponsabili hanno condotto e tuttora conducono le azioni criminose in esame, non ha gli asseriti poteri statutari o di legge né per impossessarsi degli strumenti ed archivi informatici del Movimento, né per rappresentare o governare in alcun modo il Movimento, né per convocare assemblee in quella forma, né per esercitare azioni di decadenza e sostituzione degli organi sociali.

Il “Collegio dei soci fondatori” non è, anzitutto, uno degli Organi che rappresentano ed amministrano il Movimento, che sono soltanto quelli definiti dall'art. 7 dello Statuto sociale:

l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Garanti, il Comitato di controllo contabile.

Il “Collegio dei soci fondatori”, normato invece dall'art. 16, è un organismo accessorio (piuttosto anomalo) non elettivo ed esterno a quelli del Movimento, che ha una sola facoltà: quella di convocare l'assemblea straordinaria qualora vi fossero gravi dubbi sull'operato del Consiglio Direttivo.

Tale facoltà del “Collegio dei soci fondatori” può però venire esercitata solo nei confronti del Consiglio Direttivo in carica, perché se fosse decaduto si dovrebbe invece procedere alla sua rielezione secondo le specifiche e differenti procedure statutarie.

Oltre a non poter porre in discussione dell'assemblea l'operato di un Consiglio direttivo decaduto, il “Collegio dei soci fondatori” non ha perciò nemmeno il diritto di porre in discussione formale propria o dell'Assemblea altri argomenti, e tanto meno l'operato del Presidente o di altri organi del Movimento né di sfiduciarli.

L'ordine del giorno di un'Assemblea convocata d'iniziativa del “Consiglio dei soci fondatori” non può pertanto riguardare argomenti diversi dalla verifica dell'operato del Consiglio Direttivo in carica, e non può riguardare la rielezione di un Consiglio Direttivo decaduto (anzi, fatto decadere a tal fine) come ha invece fatto illecitamente nel caso in esame.

Ma il “Collegio dei soci fondatori” non ha nemmeno la facoltà di convocare l'assemblea per la rielezione degli organi sociali, decaduti o in carica, e tanto meno di dichiararne la decadenza, come pure ha fatto illecitamente nel caso di cui si tratta.

Il “Collegio dei soci fondatori” non ha inoltre la facoltà di convocare direttamente l'assemblea straordinaria per discutere dell'operato del Consiglio direttivo, perché per Statuto ogni assemblea può essere convocata e presieduta soltanto dagli organi sociali e con le procedure stabilite dalle norme statutarie ad essi pertinenti.

Gli artt. 9 e 11 dello Statuto stabiliscono infatti che l'Assemblea (ordinaria o straordinaria) deve e può essere convocata e presieduta soltanto dal Presidente, od in caso di impedimento dal Vice presidente o dal Direttivo, e che spetta al convocante stabilirne giorno, ora, luogo ed ordine del giorno. Il “Collegio dei soci fondatori” non ha alcuno di questi poteri.

Il “Collegio dei soci fondatori” che decida di convocare l'Assemblea perché essa verifichi l'operato del Consiglio Direttivo in carica (mentre per altri argomenti non ha la facoltà di convocarla) deve perciò comunicarne con atto valido la richiesta formale al Presidente, che avrà il dovere di provvedere egli alla convocazione nei modi previsti dallo Statuto.

Per la validità di tale richiesta di convocazione dell'assemblea che il “Collegio dei soci fondatori” dovrebbe deliberare ed inviare al Presidente, e di tutte le riunioni e deliberazioni, pur limitate, del Collegio stesso, è inoltre necessario, come per tutte le attività sociali che debbano avere valore legale, che la riunione sia convocata regolarmente, avvertendone in maniera efficace ed in tempo utile tutti i membri, e che ne venga redatto e sottoscritto dai partecipanti un apposito verbale che attesti chiaramente validità, oggetto e motivo della decisione. Nel caso di specie non risulta soddisfatto neppure alcuno di tali adempimenti.

Per quanto sopra, il Presidente inoltre dovrà e potrà convocare l'assemblea, se validamente richiesta dal "Collegio dei soci fondatori", ponendovi all'ordine del giorno soltanto la verifica dell'operato del Consiglio Direttivo in carica. E potrebbe anche inserirla nell'ordine del giorno di un'imminente assemblea straordinaria già convocata o da convocarsi su altri argomenti (ma non dell'assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche dove tale discussione è perciò già prevista e superata).

Il "Collegio dei soci fondatori" non ha nemmeno, ed ovviamente, il diritto di impadronirsi degli organi di comunicazione in rete ed a stampa del Movimento, poiché la titolarità, responsabilità legale e conduzione di essi spettano soltanto al Presidente ed al Consiglio Direttivo quali organi rappresentativi ed esecutivi dell'associazione, né il diritto di sottrargli od impedirgli l'uso a tali organi, né il diritto di impadronirsi dell'elenco dei soci, né il diritto di utilizzarlo, né il diritto di utilizzare altre funzioni o beni materiali od immateriali del Movimento senza l'autorizzazione degli organi esecutivi.

Lo Statuto non prevede inoltre limiti ai tempi e modi degli interventi, che possono essere semmai stabiliti di volta in volta dall'Assemblea stessa. E non è nei poteri del "Consiglio dei soci fondatori" stabilirli.

È dunque di solare evidenza che nel caso in esame alcuni membri (4 su 6) del "Collegio dei soci fondatori" hanno agito arbitrariamente in nome di esso, attribuendogli fittiziamente, ed in realtà attribuendo a se stessi, poteri che esso non possiede, ed esercitandoli a profitto di proprio e di complici per mezzo di azioni fraudolente e di forza, cioè violente che concretano la denunciata quantità abnorme di reati informatici e comuni contro la pubblica fede, il diritto di identità, la persona, la proprietà, la privacy, e quant'altro, ed ovviamente contro i principi ordinamentali stessi della democrazia e delle libertà e dei diritti individuali e sociali.

Alcuni dei corresponsabili stanno inoltre agendo ingannevolmente come fossero soci del Movimento mentre non ne hanno la qualifica, o per essere stati regolarmente sospesi e/o espulsi dagli organi sociali regolarmente in carica, o per il fatto di non essere iscritti.

Infine, la qualifica statutaria di socio fondatore rimane irreversibile come fatto storico, ma non ha privilegio né attinenza per quanto riguarda le cariche sociali ordinarie previste dallo Statuto, dalle quali, ove egli vi sia eletto, può pertanto venire sospeso od estromesso per violazioni come ogni altro socio, rimanendo in ogni cosa soggetto a censura disciplinare ordinaria. E le prerogative dei soci fondatori possono venire sempre soppresse o modificate dall'Assemblea.

4. Non vi è decadenza del Consiglio Direttivo in carica

È falsa e deliberatamente ingannevole anche l'affermazione dei responsabili dei reati in esame secondo cui il Consiglio Direttivo attuale sarebbe statutariamente decaduto per dimissioni di 7 membri su 13 in carica, pari a più della metà.

Lo Statuto di MTL stabilisce all'art. 10 che il Consiglio Direttivo sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 consiglieri, eletti dall'Assemblea ed integrabili per cooptazione.

La cooptazione copre i casi ovvi in cui alcuni dei consiglieri in carica si dimettessero o venissero a mancare in corso di mandato.

Il Consiglio è perciò formato da tutti i consiglieri in carica, senza distinzione tra quelli eletti e quelli cooptati. La condizione minima di valida esistenza del Consiglio è che siano almeno 5.

Per gli stessi motivi la maggioranza dei consiglieri, ai fini del voto, non si identifica con la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea, ma con la maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, siano essi nello stesso numero originario od in numero inferiore.

Per le deliberazioni ordinarie è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione, mentre per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

Le deliberazioni in materia disciplinare sono deliberazioni ordinarie, in quanto si tratta di normali attribuzioni del Direttivo previste dall'art. 24 dello Statuto. È quindi sufficiente il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Le sospensioni ed espulsioni (decadenze da socio) adottate sono perciò legittime, ed immediatamente esecutive per Statuto (con diritto di ricorso al Collegio dei Garanti).

L'attuale Consiglio Direttivo di MTL, è inoltre passato dal numero 13 a quello di 11 consiglieri in carica dal 28 aprile, data della sospensione immediatamente esecutiva di due membri (V. Potenza ed A.Ciacchi) dalla qualità di socio, che è necessaria anche per essere membro in carica del Direttivo.

La maggioranza dei consiglieri in carica è quindi passata da quel momento da 7 a 6 membri.

Dal 10 maggio la pubblicazione sul sito illecitamente violato del Movimento delle dimissioni di 7 membri del Direttivo, inclusi i due sospesi che come tali non vi sono più in carica, ha ridotto il numero di 11 consiglieri di altri 5, portandolo a 6 consiglieri in carica.

La riduzione effettiva di 5 soci così perciò intervenuta non determina pertanto decadenza del Direttivo, perché è inferiore alla maggioranza degli 11 soci in carica in quel momento, ed il numero dei 6 soci in carica rimanenti è superiore al numero minimo statutario di 5.

Il Consiglio Direttivo del Movimento Trieste Libera è pertanto rimasto regolarmente in carica con 6 membri, il cui numero potrà essere successivamente aumentato sino ai 13 originari per cooptazione, sino alla normale scadenza di mandato annuale.

Qualsiasi pretesa di decadenza del Direttivo per supposto effetto delle predette dimissioni di consiglieri pubblicate il 10 maggio 2014, e qualsiasi altra pretesa che ne consegua, sono quindi infondate ed illegittime perché contrarie allo Statuto sociale ed alla legge.

Per tutto quanto sopra esposto in fatto e diritto si conferma denuncia penale nei confronti dei corresponsabili individuati o da individuarsi dei fatti descritti e nelle ipotesi di reato in epigrafe, con ogni più ampia riserva di integrazioni di informazioni, dati e documenti.

Chiediamo di essere avvisati di ogni decisione relativa all'instaurando procedimento, comprese le proroghe delle indagini e le eventuali richieste di archiviazione. Eleggiamo domicilio presso la sede del Movimento Trieste Libera in Piazza della Borsa, 7.

Trieste, 16.05.2014

Roberto Giurastante



Paolo G. Parovel



Documenti allegati: 1

Statuto del Movimento Trieste Libera